



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E
POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-223

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di Dicembre il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa LUDOVICO SRL di una fornitura per l'allestimento di una stanza multisensoriale presso il polo gravi "Nino Bixio" dell'istituto Comprensivo I.C. SAN FRANCESCO DA PAOLA, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 14.341,00, I.V.A. esclusa – CIG ZD42B4CA53

Adottata il 24/12/2019
Esecutiva dal 28/12/2019

24/12/2019	GANDINO GUIDO
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI
E POLITICHE GIOVANILI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-223

Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa LUDOVICO SRL di una fornitura per l'allestimento di una stanza multisensoriale presso il polo gravi "Nino Bixio" dell'istituto Comprensivo I.C. SAN FRANCESCO DA PAOLA, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 14.341,00, I.V.A. esclusa – CIG ZD42B4CA53

IL DIRETTORE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

PREMESSO che

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la legge regionale n. 15/2006 sul diritto allo studio, pone a carico dei Comuni l'onere di garantire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
- il Comune di Genova, al fine di garantire il diritto allo studio ai bambini ed agli alunni disabili residenti sul territorio comunale frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione (dagli asili nido alle scuole secondarie di I grado), in possesso di attestazione di handicap secondo quanto previsto alla L. 104/92, oltre a diversi servizi e forniture, deve erogare ausili specifici, per lo più personalizzati in funzione delle diverse disabilità dei fruitori;
- il decreto legislativo n. 66/2017, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, pone le basi per un nuovo orientamento culturale basato sulla qualità dell'inclusione che si attua anche lavorando sui contesti scolastici, per tale motivo diventa importante pensare e costruire luoghi capaci di agire non solo sulla mente ma anche sui sensi e quindi sul corpo;
- in funzione di quanto sopra, il Comune di Genova ha avviato un percorso di allestimento presso i poli gravi di stanze multisensoriali;
- quest'anno, in un'ottica di continuità del percorso di cui sopra, il Comune prevede l'allestimento di una stanza multisensoriale presso il polo gravi dell'Istituto Comprensivo San Francesco da Paola;
- con determinazione dirigenziale 2019-146.0.0.-143 del 27/09/2019 si è disposto che la spesa per la presente fornitura sarà finanziata con entrate accertate e riscosse al cap. 70009 c.d.c. 326.8.20 "Patrimonio e Demanio- Alienazione di beni immobili" (Acc.to 2019/1330) e di procedere, ai fini dell'acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 del Codice dei Contratti, attraverso negoziazioni sul portale MePA di CONSIP S.P.A., rinviando a successivi provvedimenti l'assegnazione per la fornitura dei beni di cui al suindicato provvedimento;

CONSIDERATO

quindi, di procedere all'acquisizione di una fornitura per l'allestimento di una stanza multisensoriale presso il polo gravi "Nino Bixio" dell'Istituto Comprensivo SAN FRANCESCO DA PAOLA;

PRESO ATTO

che con atto datoriale, prot. 14/02/2019.0055889.I, custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6 e di supporto al sistema scolastico, da espletarsi nell'anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO

che la fornitura occorrente:

- non risulta compresa:
 - ✓ nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.";
 - ✓ nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP e specificatamente compreso nel Capitolato Tecnico – "Allegato 3 al Bando "Prodotti" per l'abilitazione di fornitori di "Arredi" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

in funzione dell'urgenza e della peculiarità, per le ragioni di cui in premessa, della fornitura in oggetto, nonché della modesta entità della spesa preventivata, di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, di detto servizio;

RILEVATO che:

- al fine di assegnare il servizio alle condizioni più favorevoli per l'Amministrazione sono state espletate sul MePA di CONSIP le trattative dirette con gli operatori economici abilitati alla partecipazione al MePA medesimo, come dettagliato nel seguito:
 - ✓ trattativa n. 1156998 in data 11/12/2019 rivolta a DU IT SRL;
 - ✓ trattativa n. 1157068 in data 11/12/2019 rivolta a HC ENGILAB & SAFE SRL;
 - ✓ trattativa n. 1157083 in data 11/12/2019 rivolta a LUDOVICO SRL;
- i soggetti su indicati sono stati individuati, in funzione della loro offerta sul catalogo MePA di prodotti nel settore di interesse;
- all'invito a partecipare alla trattativa diretta hanno risposto
 - DU IT SRL, offrendo per l'esecuzione della fornitura il prezzo di Euro 14.320,00, I.V.A. esclusa;
 - LUDOVICO SRL, offrendo per l'esecuzione della fornitura il prezzo di Euro 14.341,00, I.V.A. esclusa
- sulla base della documentazione tecnica presentata dall'Impresa DU IT SRL, offerente il prezzo più basso, è stata rilevata la non conformità di alcuni articoli offerti con le richieste ex articolo 5 del documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" articoli e, in particolare:
 - 1) articolo 1: la stazione appaltante richiede un "Letto ad acqua vibroacustico". Nonostante l'articolo offerto da DU IT S.R.L. venga così denominato nel dettaglio economico dell'offerta dell'Impresa DU IT SRL, in realtà, non ne presenta le caratteristiche trattandosi, come desumibile dalle schede tecniche, di una "pedana vibrante";
 - 2) articolo 14: la stazione appaltante richiede un "Tubo a bolle interattivo dotato di sistema di fissaggio a parete". L'Impresa DU IT SRL offre, invece, una "Colonna con bolle d'aria autonoma e autoportante" che descrive, nelle schede tecniche allegate all'offerta, come "ideale per valorizzare negozi, hall di hotel, fiere". Tale elemento, in effetti, appare inadatto alle esigenze della stazione appaltante. Come si legge nell'oggetto delle condizioni della trattativa, infatti, il tubo a bolle è destinato ad essere inserito all'interno di una stanza multisensoriale presso il polo gravi "Nino Bixio" dell'istituto Comprensivo I.C. SAN FRANCESCO DA PAOLA e ciò giustifica le caratteristiche richieste nelle condizioni della trattativa ovvero: l'interattività, legata alla necessità di stimolare le esperienze tattili e visive dei fruitori, e il fissaggio a parete, motivato da esigenze di sicurezza dell'incolumità di bambini con gravi disabilità. Ne consegue che l'assenza di entrambe le citate caratteristiche nel prodotto offerto da DU IT SRL, lo rende inadatto a soddisfare le esigenze legate alla dichiarata destinazione d'uso.
- a causa di tale rilevata non conformità, l'offerta dell'Impresa DU IT S.R.L. non è stata ritenuta valida;
- si è proceduto, quindi, all'esame della documentazione tecnica presentata dall'Impresa LUDOVICO SRL, quale offerente del secondo prezzo più basso;
- sulla base della suddetta documentazione tecnica, è stata accertata la conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche richieste e, pertanto, l'offerta dell'Impresa LUDOVICO SRL è stata ritenuta valida;

VALUTATO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

che l'impresa LUDOVICO SRL, secondo quanto previsto all'art. 3 del documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta", con la presentazione dell'offerta si è obbligata:

- ✓ ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste all'art. 5 delle "Condizioni particolari della Trattativa Diretta";
- ✓ ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel suddetto documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" e negli atti richiamati nello stesso;

CONSIDERATO

pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'affidamento diretto all'Impresa LUDOVICO SRL della fornitura per l'allestimento di una stanza multi-sensoriale presso il polo gravi "Nino Bixio" dell'istituto Comprensivo I.C. SAN FRANCESCO DA PAOLA, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, per l'importo complessivo di Euro 14.341,00, I.V.A. 22% esclusa;

STABILITO

che la fornitura in oggetto dovrà essere eseguita secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

ASSICURATO

che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

CONSIDERATO

che la procedura di affidamento viene effettuata nell'ambito del MePA di CONSIP, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, avviene ai sensi dell'art. 36 commi 6-bis e 6-ter del Codice stesso;

ATTESO

che, qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura conforme a quella richiesta, ad un prezzo più vantaggioso, la stazione appaltante si riserva di chiedere all'Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il servizio del caso non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

DATO ATTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- è finanziata con fondi in conto capitale;
- è soggetta al regime di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972
- non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito istituzionale, come meglio indicato nella parte contabile del presente provvedimento;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di assegnare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'Impresa LUDOVICO SRL, codice fiscale e partita I.V.A. 03624991208, **cod. benf. 57193**, la fornitura per l'allestimento di una stanza multisensoriale presso il polo gravi "Nino Bixio" dell'istituto Comprensivo I.C. SAN FRANCESCO DA PAOLA, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti della data di stipula del contratto, per l'importo complessivo di Euro 14.341,00, I.V.A. 22% esclusa;
- 2) di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Affidataria si è obbligata ad eseguire la fornitura in oggetto secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) di dare atto che l'esecuzione della fornitura non comporta alcun rischio di interferenze presso la sede interessata e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 4) di dare atto, altresì, che la fornitura in oggetto non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 5) di dare atto, inoltre, che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA. di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 6) di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, a favore dell'Impresa LUDOVICO SRL, **cod. benf. 57193**, l'importo complessivo di **Euro 17.496,02**, di cui imponibile Euro 14.341,00 più I.V.A. 22% pari ad Euro 3.155,02, in ambito istituzionale, sul Bilancio 2019, al capitolo 72810 c.d.c. 1160.8.02 "Servizi a sostegno dell'autonomia scolastica - Acquisto di beni mobili durevoli" - Piano dei Conti 2.2.1.3.1 - (C.O.2119/4/5) Crono 313/2019, previa riduzione di pari importo dell'impegno 2019/10958 assunto al medesimo capitolo con D.D. 2019/146.0.0./143 ed emissione di nuovo IMP. **2019/15700**;
- 7) di dare atto che l'importo di Euro 17.496,02 è finanziato con entrate proprie dell'Ente del Bilancio 2019;
- 8) di dare atto che l'impegno di cui al precedente punto viene assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) di dare atto, inoltre, che la spesa occorrente non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;
- 10) di provvedere, a fronte della fornitura eseguita regolarmente, alla liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 6) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 11) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l'assegnazione di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 13) di dare atto, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi
- 14) di provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

Il Direttore
Dott. Guido Gandino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-223
AD OGGETTO

Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa LUDOVICO SRL di una fornitura per l'allestimento di una stanza multisensoriale presso il polo gravi "Nino Bixio" dell'istituto Comprensivo I.C. SAN FRANCESCO DA PAOLA, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 14.341,00, I.V.A. esclusa – CIG ZD42B4CA53

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giuseppe Materese)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA

per l'allestimento, con fornitura e messa in opera di complementi di arredo, di una stanza multisensoriale presso il polo gravi "Nino Bixio" dell'istituto Comprensivo I.C. SAN FRANCESCO DA PAOLA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino.

La scrivente Direzione, prevede di procedere all'affidamento diretto di una fornitura di ... previo espletamento di una trattativa diretta con più Operatori Economici presenti sul MePA di CONSIP per la tipologia della fornitura di interesse.

La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

Art. 1 - Procedura e norme regolatrici

L'affidamento della fornitura avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), previo espletamento della trattativa diretta di cui in premessa.

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Servizi di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti;
- Capitolato Tecnico – Allegato 3 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Arredi" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA).

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice” e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 2 - Oggetto

LOTTO UNICO (Codice CPV 33196200-2)

Allattamento, con fornitura e messa in opera di complementi di arredo, di una stanza multisensoriale presso il polo gravi dell'istituto San Francesco da Paola. Tale prestazione dovrà essere eseguita attraverso la fornitura dei complementi di arredo dettagliati nel seguito ed secondo le modalità stabilite nelle presenti Condizioni e secondo quanto dettagliato al successivo art. 5.

Art. 3 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l'Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo, al netto dell'I.V.A., offerto per l'esecuzione della fornitura.
- 2) dettaglio economico della fornitura, da rendersi utilizzando il modello “Dettaglio Economico” che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato alla proposta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato nei relativi riquadri:
 - denominazione commerciale / codice dell'articolo;
 - descrizione, per ciascun prodotto offerto, delle relative specifiche tecniche, fornendo, in particolare, un dettagliato riscontro in ordine ai requisiti tecnici e certificazioni stabilite al successivo art. 5;
 - prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese per la consegna.
- 3) schede tecniche illustrative dei prodotti offerti. Tali schede dovranno essere redatte in lingua italiana o, se presentate in altra lingua, dovranno essere corredate della relativa traduzione in lingua italiana;
- 4) progetto dell'alattamento;
- 5) omologazioni e certificazioni come dettagliate in Specifiche tecniche di base - Art. 5.

Con la presentazione dell'offerta, l'Impresa si obbliga:

- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste all'art. 5 del presente documento;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

Art. 4 - Assegnazione

La stazione appaltante, espletata la trattativa diretta con più Imprese, procederà all'affidamento della fornitura secondo il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 95 comma 4 lettera b) del Codice.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione della fornitura diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

Art. 5 – Descrizione e modalità di esecuzione della fornitura

Descrizione della fornitura

Allestimento, con fornitura e messa in opera di complementi di arredo, di una stanza multisensoriale presso il polo gravi dell'istituto San Francesco da Paola:

N. d'ordine	Elenco articoli	Quantità
1	Letto ad acqua vibroacustico misure indicative cm. 140X220 dotato di supporto o gambe e liquido per impedire lo sviluppo di alghe	1
2	Proiettore di immagini e software per effetti sonori e luminosi	1
3	Rivestimento murale parete letto h. cm 80 spessore cm 6 completo di fissaggio	1
4	Pannello “vibrante” o interattivo	1
5	Lettore CD/DVD DVX	1
6	CD musicali – DVD effetti colorati - DVD immagini e rumori della natura	4
7	Mobiletto con portina 50x80x67cm circa per posizionamento del lettore e conservazione CD-DVD	1
8	Diffusori sonori 60W dotati di supporti per installazione a parete	2
9	Videoproiettore con staffa da parete regolabile	1
10	Sorgente luminosa	2
11	Fasci di fibre ottiche 200 fili lunghezza 3 m circa	2
12	Diffusore di aromi con un set di almeno 3 oli essenziali	1
13	Mensole per effetto cascata delle fibre ottiche cm 50/70 cm circa dotate di sistemi di fissaggio.	2
14	Tubo a bolle interattivo dotato di sistema di fissaggio a parete	1
15	Tubo a bolle magic dotato di sistema di fissaggio	1

A mero titolo informativo si allega, in formato DWG e PDF, la planimetria del locale nel quale dovrà essere allestita la stanza multisensoriale.

SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

Omologazione di reazione al fuoco

I materiali di laminato plastico devono essere omologati in classe 1 di reazione al fuoco.

In alternativa i semilavorati devono essere certificati ai sensi della norma UNI 9177.

I pannelli di legno e multistrato di legno devono essere trattati con vernice omologata in classe 1 di reazione al fuoco. In alternativa i semilavorati di legno e multistrato di legno devono essere certificati ai sensi della norma UNI 9177.

La plastica deve essere omologata in classe 1 di reazione al fuoco.

I tessuti e le imbottiture devono essere omologate in classe 1 IM di reazione al fuoco in base ai seguenti Decreti:

- **Decreto Ministeriale del 26/06/1984 – Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;**
- **D.M. 26 agosto 1992 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia;**
- **D.M. 7 agosto 2017 – approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n° 139.**

Verifica: presentazione di omologazioni Ministero dell’Interno con codice ministeriale e certificazioni rilasciate da laboratori accreditati.

La ditta offerente deve allegare la documentazione attestante la classe di reazione al fuoco richiesta. Qualora l’omologazione / certificazione non sia direttamente intestata alla ditta offerente, la stessa deve inviare dichiarazione da cui risulti la filiera produttiva e dichiarare che il prodotto finito sia proprio quello offerto. Quindi va dichiarato il nome del produttore titolare dell’omologazione.

Il letto, le mensole, i supporti e il mobiletto non devono presentare scabrosità, né spigoli vivi, superfici grezze o bordi taglienti e, in generale, tutte le parti con cui si può venire in contatto in condizioni d’uso normali, devono essere rifinite in modo da evitare danni ai bambini e agli indumenti.

Ai fini della salubrità della stanza gli arredi devono essere costruiti con materiali conformi alle indicazioni del **D.M. 10 Ottobre 2008 – Disposizioni atte a regolamentare l’emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati -**

I pannelli a base di legno utilizzati per la realizzazione dei prodotti finiti devono essere testati secondo la norma **UNI En ISO 12460** Pannelli a base di legno – Determinazione delle emissioni di formaldeide – Parte 3 Metodo di analisi del gas.

Verifica: certificazioni rilasciate da laboratori accreditati

Le mensole, i supporti e le attrezzature previste a parete devono essere fissate a regola d’arte con rilascio di specifica dichiarazione di fissaggio a regola d’arte su carta intestata della ditta assegnataria allegata alla fattura.

Tutti gli **apparecchi elettrici** richiesti devono essere forniti di **marchio CE** e corredati da:

- Dichiarazione di conformità del prodotto
- Fascicolo tecnico del prodotto
- Manuale di installazione, uso e manutenzione del prodotto
- Procedure formalizzate di produzione che dimostrino nel caso di costruzione di serie la corrispondenza di ogni singolo oggetto ed il campione su cui si sono svolte le indagini per la marcatura.

Modalità di esecuzione della fornitura

L’Impresa dovrà presentare il progetto dell’allestimento dell’aula sensoriale, da realizzarsi attraverso la fornitura e posa in opera dei complementi di arredo offerti dall’Impresa in sede di gara; in particolare circa i complementi che necessitano di alimentazione presso una fonte elettrica, l’Impresa dovrà fornire tutti gli elementi utili al fine di consentire al Comune di operare gli eventuali adeguamenti dell’impianto elettrico. In ogni caso l’Impresa dovrà rendersi disponibile a operare variazioni sul progetto, se richieste dal Comune ai fini del miglior utilizzo dell’aula o per diverse necessità di forza maggiore.

La fornitura e l’allestimento della stanza multisensoriale dovrà avvenire entro il termine tassativo di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, calcolati a decorrere dalla data di ricezione del relativo ordine. Si precisa che la messa in opera è da intendersi comprensiva dei servizi connessi alla piena funzionalità degli arredi e

complementi di arredo in assoluta sicurezza. In tale ambito si evidenzia che il servizio di fissaggio al muro di eventuali complementi di arredo è da intendersi compreso nell'importo offerto per il lotto unico.

L'ora e la data di consegna, montaggio e messa in opera della fornitura, ai fini dell'allestimento dell'aula sensoriale, dovrà essere concordata con il referente indicato sull'ordinativo, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, resta salva la facoltà di accettare o meno la consegna e la correlata messa in opera della fornitura.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa affidataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa affidataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna, montaggio e messa in opera.

Art. 6 – Garanzie

La fornitura dovrà essere garantita per 24 (ventiquattro mesi), decorrenti dall'avvenuta messa in opera, in condizioni d'uso normali.

Nel periodo di garanzia, l'Impresa affidataria dovrà provvedere, gratuitamente, a ripristinare la funzionalità delle attrezzature non funzionanti, sostituendo tutti quei pezzi che risultassero difettosi dalla fabbricazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza o se necessario sostituendo l'intero articolo.

Art. 7 - Valore della fornitura

L'importo di spesa massimo complessivo preventivato per l'esecuzione della fornitura è definito in **Euro 15.380,00** (quindicimila trecentottanta/00) esclusa I.V.A.

Art. 8 - Importo, durata e forma del contratto

L'importo complessivo contrattuale sarà il prezzo offerto dall'Impresa affidataria, in sede di trattativa diretta, per l'esecuzione della fornitura (lotto unico). Tale importo è da intendersi comprensivo di qualunque spesa che l'Impresa assegnataria dovesse sostenere ai fini dell'esecuzione della fornitura.

Fermo restando la tempistica di esecuzione della fornitura di cui al precedente art. 5, il contratto avrà validità di mesi 12 a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulla scrittura privata in forma elettronica è a carico dell'Impresa affidataria; a tale scopo l'Impresa dovrà far pervenire alla stazione appaltante n. 1 contrassegno telematico da Euro 16,00 che verrà apposto sulla copia analogica della scrittura stessa, conservata agli atti d'ufficio o, in alternativa, idonea attestazione di avvenuto pagamento nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Il Committente, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 – Obblighi dell'Impresa assegnataria

L'Impresa assegnataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

E' fatto obbligo all'Impresa affidataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti nel presente documento;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all'esecuzione della fornitura.

Art. 10 – Garanzia definitiva

L'Impresa risultata assegnataria, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di offerta in sede di trattativa di un ribasso sul valore massimo complessivo preventivato per l'esecuzione della fornitura, di cui al precedente art. 8, superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto Codice.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata

sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'affidamento, potrà determinare la revoca dell'affidamento e il conseguente affidamento ad altro fornitore.

Art. 11 – Pagamenti

L'Impresa assegnataria, a fronte dell'ordine ricevuto e della fornitura regolarmente eseguita, dovrà trasmettere la relativa fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa assegnataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa assegnataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 12 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 13 - Controversie - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'assegnazione definitiva oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 14 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento (Penali, Esecuzione in danno, Risoluzione del contratto, Divieto di cessione del contratto, Cessione del credito, ecc.) si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 15 - D.U.V.R.I

In relazione all'esecuzione della fornitura in oggetto, non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare adeguate misure di sicurezza; pertanto non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi).

Art. 16 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi della posta elettronica all'indirizzo e-mail gareserveducativi@comune.genova.it.